

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione

Art. 109 Estromissione dell'obbligato

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.